

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE E ISTITUZIONE DEL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE

Il provvedimento, esaminato dalla Camera, **interviene** nuovamente **sulle figure del pedagogo e dell'educatore socio-pedagogico**, già oggetto di interventi normativi importanti nella XVII legislatura, con quella che è normalmente ricordata come la **proposta di legge della deputata Vanna Iori (PD)**, che fu discussa e inserita all'interno della legge di bilancio per il 2018 (v. dossier **“ABC della legge di Bilancio 2018”**), **disciplinando, una materia fino ad allora frammentaria**, le figure professionali legate alle professioni pedagogiche e socio-pedagogiche.

Parliamo di due professioni – **come ha ricordato Irene Manzi (PD-IDP) durante la discussione generale** – che lambiscono **ambiti** importanti che interessano **persone di ogni età**, sia per gli aspetti scolastici e socioassistenziali, sia per l'ambito giudiziario, ambientale e sportivo, a testimonianza dell'importanza e del ruolo che tali figure svolgono. “Il nostro obiettivo è proprio quello di **valorizzarne il ruolo e la funzione**, riconoscendo soprattutto la **fondamentale funzione**, anche educativa, che si lega a tali figure”. In questo senso è stato rimarcato il lavoro importante di un **“intergruppo”**, costituito **da parlamentari di maggioranza e di opposizione**, tra Camera e Senato, presieduto dalla senatrice **Simona Malpezzi**, e dedicato proprio alle professioni educative.

Il PD-IDP ha dedicato particolare attenzione, anche con la **presentazione di emendamenti**, ad alcune **funzioni importanti** che devono svolgere queste figure, quali **l'inclusione scolastica e sociale**, per esempio, la **promozione del benessere delle persone**, in modo così di rispondere anche alle esigenze e ai bisogni educativi e formativi delle persone durante **tutto il corso della loro vita**, nei processi educativi, di apprendimento, di inserimento e di reinserimento sociale.

Il PD-IDP ritiene, infatti, necessario adottare **una strategia multilivello**, che riguarda il **trattamento economico, il trattamento contrattuale e lavorativo**, le risorse, soprattutto, che sono stanziare **a favore di questo settore e del welfare nella sua accezione più ampia**, con un'assunzione anche di responsabilità da parte di ciascun soggetto e soprattutto dai decisori pubblici.

Lo scopo a cui si deve mirare è proprio quello di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali **potenzialità all'interno dell'ambiente** in cui vivono, mediando i conflitti, favorendo lo **sviluppo dell'unicità della persona** attraverso uno strumento chiave richiamato anche nell'**ordine del giorno a prima firma Irene Manzi**, quello della **comunità educante**. “Quest'ultima – ha evidenziato la **deputata Manzi nella dichiarazione di voto** – è fatta **non solo dalla scuola, ma anche dagli enti locali**, da tutte quelle **realità come**

quelle del Terzo settore, degli oratori, della rete dei pedagogisti e anche degli psicologi che possono dare una mano grande ai ragazzi, nel loro percorso scolastico, e alla scuola stessa”.

L'emergenza epidemiologica che abbiamo vissuto negli anni passati ha fatto emergere, all'interno della nostra società, fragilità pedagogiche ed educative che erano presenti nella nostra società – pensiamo alla scuola – già prima della pandemia, per queste ragioni **il voto del Partito Democratico è un voto favorevole al provvedimento.**

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del testo unificato delle proposte di legge: “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali” (AC [596-659-952-991-A](#)), e ai relativi [dossier](#) del Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VII Commissione Cultura.

DEFINIZIONE DELLA PROFESSIONE DI PEDAGOGISTA (ART.1)

Viene definita la figura del **pedagogista**, qualificandolo come lo **specialista di livello apicale dei processi educativi** con funzioni di **coordinamento**, consulenza e supervisione pedagogica per la **progettazione**, la **gestione**, la **verifica** e la **valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo** rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La professione può essere esercitata **in forma autonoma** o con **rapporto di lavoro subordinato**.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PEDAGOGISTA (ART. 2)

Sono stabiliti i **requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista**, indicando i **titoli di studio** necessari e le **lauree direttamente abilitanti**; esse sono:

- a) laurea specialistica o magistrale in **programmazione e gestione dei servizi educativi**, classe 56/S e LM-57;
- b) laurea specialistica o magistrale in **scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua**, classe 65S e LM-57;
- c) laurea specialistica o magistrale in **scienze pedagogiche**, classe 87/S e LM-85;
- d) laurea specialistica o magistrale in **teorie e metodologie dell'e-learning e della media education**, classe 87/S e LM-93;
- e) laurea in **scienze dell'educazione o in pedagogia**, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, che reca il regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei.

La **professione** può essere **svolta** anche da **docenti universitari** che insegnino o abbiano insegnato **discipline pedagogiche** nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri.

Si dispone, altresì, che per l'esercizio della professione di pedagogo è **necessaria l'iscrizione nell'albo** dei pedagogisti **dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative**, previo conseguimento del **titolo di studio** e accertamento delle **competenze professionali** acquisite con il **tirocinio previsto dal corso di studi**. La **prova valutativa delle competenze professionali** acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa è svolta **prima della discussione della tesi di laurea**, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del **titolo di studio abilitante** all'esercizio della professione di pedagogo.

Infine una **modifica alla legge 8 novembre 2021, n. 163** prevede che l'**esame finale** per il conseguimento delle lauree magistrali ivi richiamate **abiliti all'esercizio della professione di pedagogo**

DEFINIZIONE DELL'EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO (ART. 3)

Con questa disposizione viene definita la figura dell'**educatore professionale socio-pedagogico**. Questi è un **professionista operativo di livello intermedio** che svolge **funzioni progettuali e di consulenza** con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. **Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali** e nei **servizi socio-sanitari**, per questi ultimi **limitatamente agli aspetti educativi**. L'educatore professionale socio-pedagogico **valuta, progetta, organizza** e mette in atto progetti, **interventi e servizi educativi e formativi** in ambito **socioeducativo, socio-assistenziale e sociosanitario**, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, **rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio**, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire **l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale**, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali anche in collaborazione con altre agenzie educative. Può operare **nelle strutture pubbliche o private** di carattere **socio-educativo e socio-assistenziale**, formativo, culturale e ambientale, nonché sociosanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere **attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale**. Si dispone, infine, che la professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata **in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato**.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO (ART. 4)

Sono stabiliti i **requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico**, nonché quelli **per l'esercizio del ruolo di educatore** nei servizi educativi per l'infanzia di cui al [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#). Sono necessari:

a) aver conseguito il **titolo di laurea triennale**, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea,

nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale sociopedagogico;

b) in alternativa, il **possesso della corrispondente qualifica** attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) essere **iscritti nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici**, istituito dalla presente legge.

ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI PEDAGOGISTI E DELL'ALBO DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI (ART. 5)

Sono istituiti, rispettivamente, **l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici**. È consentita la **contemporanea iscrizione ai due albi**. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al **segreto professionale**. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

ORDINE DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE (ART. 6)

Si prevede **l'istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative** – articolato su **base regionale** e, limitatamente alle **province autonome di Trento e di Bolzano**, su base provinciale – costituito dagli **iscritti agli albi** di cui all'articolo 5, mediante decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è **un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato** al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento connessi all'esercizio professionale. È dotato di **autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare** e sottoposto alla **vigilanza del Ministero della giustizia**; è finanziato esclusivamente con i **contributi degli iscritti** senza oneri per la finanza pubblica.

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI (ART. 7)

L'**iscrizione agli albi** è subordinata al possesso dei seguenti **requisiti**:

a) essere **cittadino italiano** o di uno Stato membro **dell'Unione europea** o di **uno Stato** rispetto al quale vige in materia la **condizione di reciprocità**;

b) **non avere riportato condanne penali** passate in giudicato per delitti che comportano **l'interdizione dall'esercizio della professione**;

c) avere conseguito **l'abilitazione all'esercizio della professione**;

d) avere la **residenza in Italia** o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di **pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici**, di enti o imprese nazionali **operanti fuori del territorio dello Stato**.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE (ART. 8)

Si disciplina il **Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative**, il quale risulta **composto dai presidenti degli ordini** regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano Tra le **funzioni** che è chiamato ad esercitare dalla legge meritano di essere segnalate: **l'espressione di pareri**, su richiesta degli enti pubblici e dei Ministri, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale, la **determinazione dei contributi** che devono essere corrisposti dagli iscritti degli Albi e le **tasse per il rilascio dei certificati** e dei **pareri sulla liquidazione degli onorari**.

RICONOSCIMENTO DI TITOLI RILASCIATI ALL'ESTERO (ART. 9)

Per esercitare la **professione di pedagogo** e per la relativa **iscrizione all'albo** sono equipollenti i **titoli accademici in pedagogia** conseguiti presso **istituzioni universitarie estere** riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare **rilevanza scientifica sul piano internazionale**, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con i titoli di studio rilasciati da università italiane.

Disposizione analoga è prevista per esercitare la **professione di educatore socio-pedagogico**, anche se non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

FORMAZIONE DEGLI ALBI E ISTITUZIONE DEGLI ORDINI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME (ART. 10)

Questa norma indica le **modalità per formare gli albi professionali**, prevedendo in particolare che, in sede di prima attuazione della presente legge, **il presidente del tribunale dei capoluoghi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, **nomina un commissario**, scelto tra i **magistrati in servizio**, che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio provvede alla **formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli operatori socio-pedagogici**.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO (ART.11)

Previste **disposizioni transitorie** in materia di iscrizione all'albo, indicando i **soggetti** che possono **ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione** della presente legge.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 12)

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative

norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA (ART.13)

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.